



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

Prot. n. DDA/0001230 del 12 settembre 2014

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/142 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 66/DDA/FP)

Con istanza DDA/142, acquisita con prot. n. DDA/00001202 del 5 settembre 2014, è stata segnalata dal sig. Andrea Zappia, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della società Sky Italia S.r.l., la presenza, sul sito <http://videopremium.tv/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un'opera di carattere audiovisivo, consistente negli episodi della serie televisiva intitolata "*Gomorra - La serie*", di cui Sky Italia dichiara di essere titolare dei diritti d'autore, rese disponibili su più pagine internet del sito oggetto di istanza e di seguito elencate:

- "*Gomorra – La Serie episodio 1*", alle pagine internet
<http://videopremium.tv/0htwgyviyw03>
<http://videopremium.tv/kp23vagmu3bi>
<http://videopremium.tv/1buqcrv86oka>
- "*Gomorra – La Serie episodio 2*", alle pagine internet
<http://videopremium.tv/cmxdrs9x55nj>
<http://videopremium.tv/mrnmomzsxx23>
<http://videopremium.tv/ti56427a869f>
- "*Gomorra – La Serie episodio 3*", alle pagine internet
<http://videopremium.tv/r8zedv8yzb31>
<http://videopremium.tv/hi67xkoqf99q>
<http://videopremium.tv/qop7uspidwab>
- "*Gomorra – La Serie episodio 4*", alle pagine internet
<http://videopremium.tv/znnz8eh2fq3v>
<http://videopremium.tv/mc4v2r7k4iue>
<http://videopremium.tv/y3uepmp97w5g>
- "*Gomorra – La Serie episodio 5*", alle pagine internet
<http://videopremium.tv/5ldglp4pxnq>
<http://videopremium.tv/qybn7utu18ci/Gomorra.la.serie.1x05.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- "*Gomorra – La Serie episodio 6*", alle pagine internet



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

- <http://videopremium.tv/v7olic52sx9a>
- “Gomorra – La Serie episodio 7”, alle pagine internet
<http://videopremium.tv/ahxhemw15wff>
<http://videopremium.tv/ktqn3i8wp045>
<http://videopremium.tv/lx39dgqpixir>
<http://videopremium.tv/ktd9opft94n9/Gomorra.la.serie.1x07.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 8”, alle pagine internet
<http://videopremium.tv/zfy1kcbl85xg>
<http://videopremium.tv/oehcyydy2xm9d>
<http://videopremium.tv/ya7miv36oyh0>
- “Gomorra – La Serie episodi 9 e 10”, alle pagine internet
<http://videopremium.tv/76s36d803ltc>
<http://videopremium.tv/cd8zd1aa30r5>
<http://videopremium.tv/ptm8xd2546ap/Gomorra.1x09.1x10.iTALiAN.PDTV.x264-CyBeR.mkv.html>
- “Gomorra – La Serie episodio 10”, alle pagine internet
<http://videopremium.tv/uadkh9850ay9/Gomorra.la.serie.1x10.ITA.SubForced.2014.HdtvRip.by.Peugeot206RC.avi.html>

Il soggetto istante dichiara “SKY Italia è anche titolare, a diritto originario e/o derivativo, di diritti connessi e di altri diritti di proprietà intellettuale (ivi compresi diritti di marchio)”.

Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza, emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, gli episodi della serie televisiva oggetto di istanza e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet <http://videopremium.tv/> risulta registrato dalla società ENOM INC per conto della società Premium Network LTD, con sede a Victoria, Mahe, Revolution Ave, Suite 9, Seychelles; i contatti forniti sono il numero telefonico +1.111111111 e l’indirizzo email info@videopremium.tv;
- i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente riconducibili alla società Im Level7 Srl con sede in Str. Armeneasca 35, Md-2012 Chisinau, Repubblica di Moldova; i contatti forniti sono il numero telefonico +1.4252744500;
- più dell’86% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che sussistano pertanto i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media

presupposti per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/142" all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque** giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque** giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/114, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 24 ottobre 2014**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Laura Aria